

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-908 del 26/02/2020
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarita' della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta di scarico di acque bianche in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Colombare del Comune di Poggio Torriana (RN). Procedimento RN06T0011/18RN01. Richiedente: Comune di Poggio Torriana.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-931 del 25/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta di scarico di acque bianche in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Colombare del Comune di Poggio Torriana (RN).

Procedimento RN06T0011/18RN01 - Richiedente: Comune di Poggio Torriana.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 13899 del 09/10/2006 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna con cui è stata rilasciata, con scadenza al 08/10/2018, alla Soc. Il Campo s.r.l. (P.IVA 03530420409) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta di scarico di acque bianche in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Colombare del Comune di Poggio Torriana (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante la particelle 60 e al foglio 6 antistante la particella 78 - **Procedimento RN06T0011**;
- la determinazione dirigenziale n. 2501 del 30/03/2009 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna di variante alla concessione n. 13899 del 09/10/2006;

DATO ATTO che con la concessione n. 13899 del 09/10/2006, al punto 3) del dispositivo, è stato determinato in €. 950,00 (euro novecentocinquanta,00) il canone annuo di concessione, successivamente rideterminato in €. 1.375,00 (euro milletrecentosettantacinque,00) con la variante n. 2501 del 30/03/2009;

VISTO:

- la deliberazione della Giunta del Comune di Poggio-Torriana n. 58 del 07/06/2017 di presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "Il Campo", ricomprendenti le opere oggetto della concessione n. 13899 del 09/10/2006 come variata con atto n. 2501 del 30/03/2009;
- la domanda del 13/08/2018 prot. PGRN/2018/7935 del Sig. Daniele Amati, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Poggio-Torriana (C.F./P.IVA 04110220409), di rinnovo con subentro nella titolarità della sopra richiamata concessione n. 13899 del 09/10/2006, come modificata con atto n. 2501 del 30/03/2009, senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN06T0011/18RN01**;

VERIFICATO che sono stati versati i canoni di concessione fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune di Poggio-Torriana, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 283 del 05/09/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PGRN/2018/8633 del 05/09/2018, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area

Romagna con determinazione dirigenziale n. 2867 del 10/10/2019, trasmessa in data 16/10/2019 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/159520, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

- che, essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), con nota prot. PGRN/2018/8631 del 05/09/2018 è stata chiesta la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con nota registrata al prot. PG/2019/147309 del 25/09/2019, ha comunicato l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;

VISTO:

- la L.R. n.7/2004 e la D.G.R. n. 913/2009 sulla base delle quali è esentata dal canone l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015 in cui si stabilisce che *"Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"*;

CONSIDERATO:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/24736 del 17/02/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota registrata al prot. Arpae PG/2020/26023 del 18/02/2020;

DATO ATTO, altresì, che è stato versato in data 09/08/2018 l'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per una durata non superiore ad anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna

a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire al Comune di Poggio-Torriana (C.F./P. IVA 04110220409) il rinnovo con cambio di titolarità della concessione n. 13899 del 09/10/2006, come modificata con atto n. 2501 del 30/03/2009, avente ad oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta di scarico di acque bianche in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Colombare del Comune di Poggio Torriana (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante la particella 60 e al foglio 6 antistante la particella 78 - **Procedimento RN06T0011/18RN01**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione n. 2501 del 30/03/2009 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
2. di stabilire che la concessione, avendo per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, è esente dal pagamento del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 e della D.G.R. n. 913/2009;
3. di stabilire che, essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Comune di Saludecio è esonerato dal versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 09/10/2018 (data di scadenza della concessione n. 13899 del 09/10/2006) e avrà durata sino al **31/12/2036**;
6. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.
8. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
9. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Comune di Poggio-Torriana (C.F./P.IVA 04110220409), in seguito indicato come "Concessionario". **Procedimento RN06T0011/18RN01.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico con una condotta di scarico di acque bianche in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Colombare del Comune di Poggio Torriana (RN), area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 antistante la particella 60 e al foglio 6 antistante la particella 78. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione n. 2501 del 30/03/2009 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere 09/10/2018 (data di scadenza della concessione n. 13899 del 09/10/2006) e avrà durata sino al **31/12/2036**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004 e della D.G.R. n. 865/2007, trattandosi di occupazione da parte del Comune di Poggio-Torriana di un'area del demanio idrico per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati alla fruizione pubblica, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;
2. Essendo i comuni fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esonerato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine

fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**, con nota registrata al prot. PG/2019/147309 del 25/09/2019, di seguito riportate:

1. *Condurre l'area nel rispetto delle Misure Generali e Sito-Specifiche di Conservazione del SIC IT4090002 Torriana Montebello, Fiume Marecchia, Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018.*
2. *Non tagliare o danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea autoctona presente nel luogo.*
3. *E' vietato l'uso di diserbanti chimici.*
4. *E' vietato il pirodiserbo.*

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

C) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2867 del 08/01/2019 di seguito ed integralmente riportate:

1. *La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione periodica della porzione di scarico a cielo libero onde mantenere l'efficienza idraulica dello scarico stesso;*
3. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
4. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

INOLTRE

5. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate*

non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- 6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 7. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
- 8. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 9. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
- 10. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
- 12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.